

Incompatibilità del ruolo di consigliere di amministrazione di istituto bancario con le funzioni di giudice di pace.

(Risposta a quesito del 6 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 14 dicembre 2010 con cui il dott. ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di ... (circondario di ...), chiede di conoscere se il ruolo di consigliere di amministrazione di istituto bancario sia incompatibile con la funzione di giudice di pace;

- visto l'art. 8 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, che al comma 1, lettera c-bis), stabilisce che non possono svolgere le funzioni di giudice di pace "coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività";

- vista la circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, Capo IV, par. 2, in tema di incompatibilità del giudice di pace;

- ritenuto che, sulla base della disciplina vigente, è stata stabilita l'incompatibilità con l'incarico giudiziario onorario per coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività;

- che dall'esame dei lavori preparatori si rileva che tale divieto è volto ad "evitare la possibilità di eventuali conflitti di interesse nell'attività del giudice di pace", sicché deve ritenersi, anche in ragione del fatto che al divieto non si accompagna alcun limite di ordine territoriale, che esso abbia carattere assoluto e che non possa essere rimosso se non con la cessazione dell'attività ritenuta incompatibile;

- che il ruolo di consigliere di amministrazione di istituto bancario, implicando effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, rientra nella previsione richiamata dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, dovendosi la stessa ricondurre - lato sensu - all'attività professionale ritenuta incompatibile con l'esercizio delle funzioni di giudice di pace;

delibera

di rispondere al dott. ... che il ruolo di consigliere di amministrazione di istituto bancario deve ritenersi incompatibile con l'esercizio delle funzioni di giudice di pace."